

**Allegato deliberazione C.C. n. 20 del 20.07.2011**

**COMUNE DI DONORI**

**Provincia di Cagliari**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL  
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA TRA IL COMUNI DI DONORI  
E IL COMUNE DI BARRALI ANNI SCOLASTICI 2011/2012-  
2012/2013.-**

L'anno **duemilaundici**, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Donori  
presso la sede comunale;

**TRA**

La Dr.ssa Lucia Meloni, nata a Donori il 14.12.1954, Sindaco pro-tempore  
del Comune di Donori, la quale interviene al presente atto in rappresentanza  
del Comune medesimo, C.F. 80011830926, in virtù della deliberazione  
consiliare n. \_\_\_\_\_ del

Il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, Sindaco pro-tempore del  
Comune di Barrali, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del  
Comune medesimo, C.F. \_\_\_\_\_, in virtù della  
deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del

**PREMESSO CHE**

- Sia il comune di Donori che il comune di Barrali hanno previsto anche per l'Anno Scolastico 2011/2012 – 2012/2013 la prosecuzione del servizio mensa scolastica in favore degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di I grado che fruiscono dell'orario prolungato per due giorni alla settimana;
- L'attivazione del servizio mensa in favore degli alunni della scuola

dell'infanzia e della scuola secondaria di I grado di Donori e di Barrali

costituirebbe per i due comuni un costo eccessivo se svolto in forma singola, dato l'esiguo numero di studenti, con conseguente aumento della contribuzione dell'utenza;

- Sia la scuola dell'infanzia che la scuola secondaria di I grado di Donori e Barrali fanno capo al medesimo Istituto comprensivo con sede in Donori e, conseguentemente alla stessa dirigenza scolastica;

- il perseguimento dei principi di efficienza ed efficacia, rendono opportuno il ricorso a forme di associazione tra Enti diversi, in considerazione del fatto che l'allargamento del bacino di utenza:

✓ garantisce un miglior rapporto quantitativo/qualitativo delle prestazioni;

✓ consente di omogeneizzare le prestazioni erogate;

✓ Comporta l'ottenimento di significative economie rispetto ai costi dei servizi, con benefici immediati anche per gli utenti attraverso il contenimento della contribuzione dell'utenza

- In osservanza all'art. 30 del D. Lgs., recante disposizioni sullo svolgimento in forma coordinata di funzioni e servizi tra enti locali, il comune di Donori con deliberazione consiliare n. del e il comune di Barrali con deliberazione n. del -----hanno approvato lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di mensa scolastica.

**Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:**

***Art. 1 Oggetto***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i comuni

di Donori e di Barrali decidono di svolgere in forma associata il servizio mensa scolastica in favore degli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di I grado, facenti parte dell'Istituto comprensivo "Fabrizio De Andrè" di Donori, =

#### ***Art. 2 Finalità***

La gestione del servizio mensa scolastica è finalizzata ad ottenere:

- a) Il miglioramento della qualità delle prestazioni oggetto del servizio;
- b) L'ottimizzazione delle modalità di erogazione del servizio;
- c) La riduzione dei costi complessivi del servizio e conseguente contenimento della contribuzione dell'utenza.

#### ***Art. 3 Decorrenza e durata***

La presente convenzione ha decorrenza dalla data della sottoscrizione ed avrà validità per l'intera durata degli anni scolastici 2011/2012 – 2012/2013. =

#### ***Art. 4 Individuazione Ente Capofila***

Il comune di Donori viene individuato quale Comune capofila.

#### ***Art. 5 Attribuzione funzioni***

Al Comune di Donori, quale ente capofila, sono attribuite le funzioni concernenti l'adozione di tutti gli atti amministrativi relativi alla gestione in forma associata del servizio mensa scolastica.

Il comune di Barrali, al fine di ottimizzare i tempi, provvederà a trasmettere all'aggiudicatario del servizio e al comune di Donori per conoscenza, gli eventuali rilievi, rimostranze o contestazioni che dovessero insorgere con riferimento agli aspetti qualitativi, gestionali ed organizzativi del servizio.

Qualora ciò dovesse dal luogo all'emanazione di provvedimenti formali conseguenti all'inosservanza di clausole contrattuali, gli stessi saranno assunti

dal responsabile del Servizio del comune capofila.

***Art. 6 Forme di consultazione tra enti***

La consultazione tra gli enti aderenti alla presente convenzione viene garantita con convocazione di apposita conferenza dei Sindaci dei rispettivi comuni o loro delegati qualora dovessero manifestarsi dei problemi nel corso della gestione in forma associata del servizio mensa scolastica .

***Art.7 Ripartizione delle spese.***

Il pagamento delle fatture sarà effettuato dal comune capofila.

Il Comune di Barrali trasferirà in favore del comune di Donori, anticipatamente ogni trimestre una somma pari all'importo presunto della spesa da sostenere (n. pasti presunti x l'importo di aggiudicazione IVA compresa).

A consuntivo, al termine di ogni anno scolastico, verrà effettuato il conguaglio delle spese effettuate.

L'eventuale eccedenza, regolarmente rendicontata, sarà utilizzata quale anticipo per le spese dell'anno scolastico successivo.

La contribuzione dell'utenza verrà deliberata autonomamente da ogni singolo ente convenzionato.

I comuni provvederanno singolarmente alla vendita dei buoni pasto ai propri cittadini residenti e al controllo del numero dei pasti erogati mensilmente dall'appaltatore.

***Art. 8 Recesso***

Non è ammesso il recesso durante il corso dell'anno scolastico.

Ciascun ente potrà recedere dalla presente convenzione con preavviso di almeno due mesi rispetto all'inizio dell'anno scolastico successivo.

Il recesso determina la cessazione della gestione associate del servizio di cui trattasi. Le situazioni pendenti saranno definite di comune accordo tra i due Comuni.

***Art. 9 Controversie tra i due comuni.***

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i comuni anche in caso difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere prioritariamente ricercata mediante accordo bonario. Qualora non si riuscisse ad addivenire ad un accordo bonario le controversie saranno risolte dal giudice del foro di Cagliari.

***Art. 10 Controversie tra i comuni e l'aggiudicatario del servizio***

Le eventuali controversie che dovessero insorgere con l'impresa appaltatrice saranno risolte dal comune di Donori con ripartizione delle spese legali in parti uguali.

***Art. 11 Registrazione***

Il presente atto, posto in essere tra enti locali, non è soggetto all'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. n. 131/86. Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti, le quali lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono come appresso.

Il Sindaco del Comune di Donori Dr.ssa Lucia Meloni

Il Sindaco del Comune di Barrali Sig.